

303

gli atti ai sensi dell'art. 74 C.P.P. e la Sezione Istruttrice, con decreto motivato in data 9 dicembre 1953, decise in conformità. =

II) Il 22 gennaio 1954, in base alle risultanze del dibattimento svoltesi dinanzi alla Corte di Assise di Viterbo e ad altri elementi, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo iniziò procedimento penale contro Provencano Giovanni, Licari Pietro, Italiano Vincenzo, Provencano Carlo e rimise l'istruzione alla Sezione Istruttrice.

Del Licari si è già detto avanti (v. n. 31, B): ora stato indicato da Fisciotta Gaspare per colui che a Portella della Ginestra aveva custodito i quattro cecchi; e di lui, quale partecipante alla strage, avevano fatto menzione anche Fisciotta Francesco, Mannino Frank e Terranova Antonino, inteso "Cacanova". =

Di Provencano Giovanni, studente in medicina, da Montelepre, aveva parlato del pari Fisciotta Gaspare come di un attivo cospiratore della banda (v. n. 31, A, II) attribuendogli, fra l'altro, di aver accompagnato presso il Giuliano gli esponenti politici che avevano avuto rapporti con lui, quali ad es. l'on. Cusumano Gelsio, in località "Marino", dopo le elezioni del 1948. Mannino Frank aveva detto di lui che egli va tenuto informato il Giuliano dei movimenti della polizia, specificando che questi, dopo l'arresto di Lombardo Giacomo (v. n. 34) ebbe ad incaricarlo di recapitare al maresciallo dei carabinieri Lo Bianco - che però ha escluso il fatto recisamente - una lettera e la somma di L. 3.000.000 affinché non maltrattasse il Lombardo. Terranova Antonino, confermando i detti di Fisciotta Gaspare, aveva, a sua volta, precisato che proprio presso i Provencano i carabinieri avevano sequestrato (tuttavia l'affermazione non trova riscontro e i testi Lo Bianco e Calandro hanno escluso l'operazione)

quattro apparecchi radio trasmettenti o ricevitori destinati alla banda.

All'Italiano Vincenzo, quale affiliato al sodalizio c'è il cugino del Giuliano, aveva fatto similmente allusione il Pisciotta. A dire di costui aveva condotto a Saloni, per la detta intervista, i sigg. Rizza, Mollolosi e D'Ambrasio; poi li aveva accompagnati a Roma ricevendo un premio di mezzo milione di lire. Però l'Italiano, sentito dalla Corte di Ancone quale testimone, aveva smentito il Pisciotta che, pur mantenendo l'assunto, non aveva recitati la smentita limitandosi a dire che la persona da lui menzionata non s'identificava nel teste (V/S, 1924).

A parte che, secondo le informazioni dell'Ispektorato Generale di P.S. per la Sicilia, Prevenzano Giovanni era da ritenersi sicuro favoreggiatore della banda e persona di fiducia del capo bandito (fu assommato dalla Commissione Reg. provinciale con ordinanza 2.10.1946 al confino di polizia per anni cinque, ridotti dalla Commissione centrale il 3.12.1948 ad anni uno); altri elementi a carico di lui, come pure elementi a carico del fratello Carlo, erano emersi da ulteriori dichiarazioni giudiziali di Pisciotta Gaspare, confermate dal padre Pisciotta Salvatore, nonché da deposizioni del bandito Candola Rosario, inteso "Vuturi".

Invero il 12 febbraio 1953, nel corso di un processo celebrato a Palermo, Pisciotta Gaspare, nel disculparsi, aveva asserito che nel giugno 1946, dopo la emanazione del decreto di amnistia, Prevenzano Carlo, tentando aderenza presso gli uffici giudiziari competenti, aveva ottenuto da lui, dal padre di lui o da Prevenzano Salvatore la somma di lire 150.000 ciascuno onde far rivedere, in applicazione della amnistia, i mandati di cattura emessi a loro carico; il Prevenzano gli aveva in effetti consegnato una specie di

365

antivecondotto provvisorio, in base al quale aveva creduto di poter circolare liberamente, e la sera del 17 agosto 1946, fermato dal maresciallo dei carabinieri Santucci e dell'agente puntato Agli, a stento aveva potuto sottrarsi alla cattura (v. n.50).

Il 21 luglio 1953, dopo la definizione alle Assise di Fermo di un processo per vari crimini della banda Giuliano, tra cui il sequestro a scopo di estorsione dell'industriale Giov. Battista Virga (v. n.5, c. 1), Cardela Renazio detto "Vuturi" - che aveva riportato condanna a trent'anni di reclusione -, con "omariolo" inviato all'Autorità Giudiziarla per chiarire come stavano i fatti, ed alla stessa conferenza, aveva indicato Provenzano Giovanni come uno dei concorrenti nel suddetto sequestro.

In seguito, dopo la morte di Pisciotta Gaspare avvenuta nel carcere di Palermo per veleno, l'accusa del Cardela era stata ribadita anche da Pisciotta Salvatore e da questi estesa a Provenzano Carlo.

+ Non interessano considerare i risultati della istruttoria: i testi Cuccia, Sirchia, Fusco e Rielo, però non riconoscono nel licenziatario che li aveva custoditi, però prima di procedere alla ricognizione rappresentarono al magistrato le gravi difficoltà e la scarsa probabilità, a otto anni di distanza, di poter identificare il bandito; gli imputati si dissero innocenti e Provenzano Carlo (Giovanni si era dato alla latitanza) attribuì l'accusa a vendetta, in quanto, con grave ricontinente di Pisciotta Gaspare, il fratello Giovanni non aveva secondato dinanzi alle Assise di Viterbo la linea di difesa di costui, non accreditando lo di lui false dichiarazioni interne ai mandanti; e la Sezione Istruttoria con sentenza 15 giugno 1955, ordinò lo stralcio degli atti cir

376

ca il reato di partecipazione a banda armata e carice del Licari, dichiarò non doverci procedere nei confronti di tutti, in ordine alle imputazioni mosse a ciascuno, per insufficienza di prove. La Corte di Cassazione con sentenza 5 marzo 1956 ha rigettato i ricorsi del Procuratore Generale e degli imputati.»

Ma, ai fini delle valutazioni che seguiranno, è necessario far menzione, invece, dell'atteggiamento tenuto nel processo da Pisciotta Francesco, da Mannino Frank, da Terranova Antonino "Cacanova", perchè ne illumina la psicologia o la personalità.

Il Pisciotta confermò nei confronti del Licari quanto sostanzialmente aveva detto a Viterbo aggiungendo che di costui, quale concorrente alla strage e custode dei cospiratori sequestrati, gli aveva parlato il Terranova già prima del loro arresto e poi ancora nelle carceri di Palermo avanti di essere tradotti a Viterbo; mentre nei confronti degli altri non volle rendere alcuna dichiarazione.

Il Mannino ed il Terranova furono più cauti: non ritrattarono quanto avevano detto ma rifiutarono di fare precisazioni ulteriori; in particolare il Terranova dichiarò: "non intendo aggiungere altro, non voglio neanche dire se (a Viterbo) ho detto il vero o il falso. Sono in condizioni di spirito tali da non poter parlare; forse potrò dire qualcosa cosa dopo che sarà celebrato il giudizio di appello per la strage di Portofino, o meglio potrò fare delle dichiarazioni durante lo svolgimento di quel giudizio".

In questo atteggiamento rissoso fermi per alcun tempo ed anche il Pisciotta vi si allineò allorchè successivamente disse: "non so neppure se confermare o mentire tutto quanto ebbe a dichiarare a Viterbo, ripeto che per il momento preferisco tacere".

377

Ma dopo l'emissione del mandato di cattura contro i fratelli Provenzano e l'arresto di Provenzano Carlo avvenuto l'8 dicembre 1954 si manifestò un deciso orientamento nell'attivo di ritrattazione o di smentita.

Così della Roserio, inteso "Vuturi", messo a confronto con Provenzano Carlo, negò immediatamente ogni contenuto di verità al "Memorinale" 21.7.1953, che definì "strutto della sua fantasia occitata dal dibattimento", affermando di non aver mai visto fra i banditi della banda Giuliano né Carlo, né Giovanni Provenzano.

Torranova Antonino, nel corso di un'interrogazione straordinaria, fu colto in possesso di una lettera da lui stessa scritta per farla recapitare clandestinamente - egli disse - a Pisciotta Salvatore onde esortarlo a ritirare le accuse fatte ai Provenzano che sono innocenti; ed, interrogato, negò di aver saputo da Giuseppe Pisciotta che non avevano partecipato al sequestro del Virga ed aggiunse di non averli mai visti tra i banditi, né parlare, sia pure occasionalmente col Giuliano.

Similmente si comportarono Mannino Frank e Pisciotta Francesco assumendo di non aver mai visto i Provenzano fra gli aderenti alla banda; ed altrettanto fece da ultimo Pisciotta Salvatore senza che l'esortazione del Torranova gli pervenisse. Invero egli, che aveva sostenuto l'accusa pure in confronto con Provenzano Carlo, chiese di essere interrogato per ritrattarla, spiegando di aver falsamente incolpato i fratelli Provenzano in preda "all'odio contro tutto e contro tutti" di cui era stato preso dopo la morte del figlio Giuseppe.

III) A conclusione delle investigazioni compiute in ordine all'attività associativa dei componenti la banda Giuliano

303

la Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo, con sentenze 20 luglio 1951 n. 965/46 e 9 dicembre 1951 n. 1100/50, concernenti, l'una il ciclo criminale compreso tra il 31 gennaio 1944 e l'autunno 1946, l'altra il ciclo successivo fino alla morte di Giuliano, ordinò il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo di n. 79 imputati accusati tutti di appartenenza a banda armata e molti anche di detenzione abusiva di armi, munizioni ed esplosivi da guerra.

Il Tribunale, previa riunione dei giudici, con sentenza 13 maggio 1954 n. 1217, dichiarò l'accusabilità di quasi tutti gli imputati e tra essi - per quel che nel presente giudizio interessa - di Gaglio Francesco, inteso "Roveranno", di La Lorenza Giuseppe, inteso "Pippo di Silvia", di Lorraneva Antonino, inteso "Genova", di Genovese Giovanni, inteso "Manfrè", di Genovese Giuseppe, inteso "Manfrè", di Fannino Frank, inteso "Lampo", di Sciartino Pasquale, inteso "Pino"; di Pisciotta Francesco, inteso "Pompi", di Cucinella Giuseppe, inteso "Turranzolu", di Cucinella Antonino, inteso "Turranzolu", di Badolamenti Rancio, inteso "Colubiancu", di Corino Remo, di Marzola Vito e di Giuliano Marianna, sorella del capo bandito.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza 20 luglio 1955 n. 636, ha confermato nei riguardi dei suddetti la pronuncia di condanna, ma deve dirsi che gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione e la sentenza non è definitiva.

IV) La Corte di Assise di Palermo, procedendo a giudizio nei confronti di Cucinella Giuseppe per altri reati, dispose con ordinanza 15 maggio 1955 una indagine psichiatrica in persona dello stesso capo bandito, ai fini della

379

sospensione del procedimento, se si trattasse o non in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere, nonché se fosse in conseguenza da ritenersi socialmente pericoloso.

Ritornato nel menzionato giudiziario di Barcellona Pensa di Cotto, Guinella Giuseppe fu sottoposto ad osservazione psichiatrica e i periti psichiatrici dott. Aldo Molin e dott. Giuseppe Mossina, compiute le investigazioni opportune, riferirono con relazione 14 luglio 1955 che il medesimo presentava; sovrapposta su di un quadro di oligofrenia bic-oculare di medio grado, una sindrome schizofrenica in corso nell'agosto 1954, manifestatasi attraverso i segni clinici di una sindrome affettiva a carattere depressivo, e che versava in tale stato di infermità mentale da escludere la capacità di intendere o di volere; esprimeva in tal modo il parere che, a causa della infermità, egli fosse socialmente pericoloso.

In conseguenza, la detta Corte di Assise dispense in data 6 ottobre 1955 la sospensione del menzionato procedimento ed in seguito, in data 3 gennaio 1956, ordinò la sospensione anche di altro procedimento a carico dello stesso imputato, ai sensi dell'art. 88 C.P.P. per sopravvenuta infermità di mente.

SEGRETERIA

310

III

56.- A) Investita dalla cognizione dei gravami, questa Corte, su conforme richiesta del P.M., dichiarava, con sentenza 28 febbraio 1956 pronunciata in camera di consiglio a norma dell'art. 421 c.p.p., di non doversi procedere, per estinzione dei reati a causa di morte del reo prima della condanna, nei confronti di Passatempo, Salvatore, di Pisciotta Caspare e di Russo Angelo deceduti nelle pene del giudizio di appello; il Passatempo in contrada "Sparacia" di Monteleone tra il 6 e il 7 agosto 1952, gli altri nelle carceri di Palermo, rispettivamente il 9 febbraio e il 3 marzo 1954.

Quindi, con ordinanza 2 marzo 1956, questa Corte, acquisiti agli atti copia della menzionata perizia psichiatrica, nonché copia delle correlative ordinanze pronunciate dalla Corte di Appello di Palermo, e ritenuta la inutilità di ulteriori accertamenti, disponeva la sospensione del presente procedimento nei confronti dell'imputato detenuto Cucinella Giuseppe, citato e non comparso, permanendo il suo stato d'incapacità per infermità di mente.

Il giudizio si è svolto in contumacia degli imputati liberi Sapienza Giuseppe, Gaglio Antonio, Tinervia Francesco, Sapienza Vincenzo, Protti Domenico, Ruffa Vincenzo, Russo Giuseppino, Notari Francesco Paolo, Sapienza Giuseppe di Francesco, Di Nisa Giuseppe, Lo Gullo Pietro, Gambella Vito, Cucchiara Pietro, Palma Abate Francesco, Rizzo Francesco, che legalmente citati non si sono presentati senza che esistesse alcun legittimo impedimento a comparire; ed in assenza degli imputati pure liberi Tinervia Giuseppe, Russo Giovanni, Terranova Antonino di Salvatore e Ruffa Antonino, che comparso si sono presentati prima di aver reso l'interrogatorio consentendo che il dibattimento avesse

321

lungo ugualmento, nonché degli imputati, detenuti per altra causa, Cristiano Giuseppe, Di Lorenzo Giuseppe, Mancella Vito e Corrado Romeo che non sono comparsi ed hanno chiesto che il dibattimento avvenisse in loro assenza? Le parti civili presenti in primo grado sono intervenute anche in questa fase del giudizio ad eccezione di Addono Leonardo, Alletta Filippo, Parrino Giuseppe e Schirò Pietro che sono rimasti assenti.

La Corte ha respinto le istanze:

1. di rinnovazione totale del dibattimento proposto dai difensori in questo grado degli imputati Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, allo scopo di consentire ai giudici popolari (profilo diverso da quello prospettato con i motivi d'impugnazione) di rendersi direttamente conto dei vari problemi e dei riflessi difficilissimi della situazione ambientale della prova, nonché del difensore dell'imputato Pisciotta Vincenzo al fine di acquisire nuovi elementi atti ad eliminare la perplessità che pervade la sentenza impugnata (ordinanza 27.4.1956; 7/2, 218);

2. - e di rinnovazione parziale;

- per richiamare ed acquisire agli atti i processi elencati a fol. 54 del vol. 5/1, proposta dai difensori degli imputati Terranova, Mannino e Pisciotta Francesco (ordinanza 20.3.1956; 5/1, 59);

- per nuovo accesso a Cippi e ricamo sul luogo dei testimoni verbalizzanti, proposta dai difensori dei suddetti imputati;

- per nuovo accesso a Portolla della Cinestra, onde constatare che gli uomini defluiti dal costone recedono dopo la sparatoria dovevano passare tutti necessariamente davanti ai quattro cacciatori, alla cui vista perciò non avrebbero

312

potuto sfuggire, ed allo scopo altresì di acquisire elementi per l'accertamento della volontà suicida, proposta dai difensori degli imputati suddetti e dai difensori degli imputati Sciortino Pasquale e Genovese Giovanni o Giuseppe;

- per accesso a Montelepre e nelle altre circostanze località da cui in particolare sarebbero partiti Capionza Vincenzo, Ricciotta Vincenzo e Cristiano Giuseppe per recarsi a Cippi, proposta dai difensori degli imputati Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Ricciotta Francesco al fine di accertare la distanza e stabilire la verosimiglianza delle dichiarazioni rese dai predetti Capionza, Ricciotta e Cristiano;

- per sottoporre gli imputati Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank, Ricciotta Francesco, Gaglio Francesco ed interrogatorio col procedimento della narcosinopsi o, subordinatamente, mediante controllo del poligrafo di Keeler, altrimenti detto "lie detector", ossia registratore della menzogna, nonché per sottoporre l'imputato Ricciotta Vincenzo ad interrogatorio col controllo di tale strumento, proposta dai rispettivi difensori e dal Gaglio personalmente;

- per l'esame del teste Milazzo Salvatore o per l'ammissione di perizia psichiatrica in persona dell'imputato Guicciolla Antonino, proposte l'una o l'altra dal difensore del medesimo;

- per richiamare ed acquisire agli atti il processo contro tal Rimi ed altri in corso di giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Palermo, proposta dal difensore dell'imputato Fretti Domenico e di altri "picciotti";

- per il riesame dei testimoni Calandra Giuseppe, Santucci Pierino, Calando Giuseppe, nonché per compiere gli atti di

216

confronto del caso tra gli imputati Papienza Vincenzo e Giuseppe di Tomaso, Mazzola Vito, Terranova Antonino di Salvatore, Tinor ia e Francesco o Giuseppe, Ruffa Antonino, Russo Giocchino e Russo Giovanni da una parte e Sciortino Pasquale dall'altra, proposta dal difensore di questo ultimo; e per l'eventuale ricamo dei testi Paolantonio, Luca e Lorenzo, nonché per l'audizione dei testi Pisciotta Pietro e Giuliano Giuseppe, proposta dalla difesa delle parti civili (ordinanza 27.4.1956 7/2, 216);

- per il ricamo dei testi Manzelli o Vicuraca sull'alibi dedotto dall'imputato Badalamenti Nunzio, proposta dal difensore del medesimo (ordinanza 2.5.1956; 7/2, 223);

- per l'audizione dei testi Di Cara e Pollitieri o per il ricamo dei testi Sirchia, Fiolo, Guccia, Fusco; proposta dai difensori dell'imputato Sciortino; per il ricamo del teste Calandra e per l'esame del teste Pisciotta Pietro proposta dal difensore dei fratelli Genovese (ordinanza 14 e 22 maggio 1956; 7/2, 229 e 232).

E, in parziale rinnovazione del dibattimento, aderendo alle richieste formulate dalle parti, la Corte:

I. - ha richiesto ed acquisito al processo per violenza:

a) gli atti della inchiesta giudiziaria relativa all'omicidio contro i pretesi mandanti della strage di Portofino della Ginestra (n.2/53 Procura Generale Palermo) conclusa con decreto di archiviazione (v. n.55, I);

b) gli atti del processo penale contro Provenzano Giovanni, Licari Pietro, Italiano Vincenzo, Provenzano Carlo (n.4/54 Sez. Istrut. Corte Appello Palermo) definitivo con sentenza istruttoria di proscioglimento (v. n.55, II);

c) gli atti del processo penale per banda armata a (N.ri 174/52 e 173/54 Trib. Palermo) definitivo con sentenza del-

*forza incriminazione
giuri p. 16*

314

la Corte di Appello di Palermo 28.7.1955 n.310, gravata di ricorso per cassazione (v. n.55, III);

d) gli atti del processo penale contro Terranova Antonino fu Giuseppe, Mannino Frank e Pisciotta Francesco per sequestro di persona a scopo di estorsione in pregiudizio di Chirò Nicola e Maggi Stefano (n.1/1955) - definita con sentenza della Corte di Assise di Palermo 20.10.1955 gravata di appello - del quale si dirà più avanti (ordinanza 20.3.1957; W/1, 55);

e) gli atti del processo penale (n.552/50 Sez. Istr. Corte Appello Palermo) contro Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Francesco, Palma Abato Francesco, Candelà Rosario (deceduto) Mannino Frank, Terranova Angelo (deceduto) per tentato omicidio aggravato in persona del maresciallo dei carabinieri Giannangeli Giorgio ed altri reati, in dipendenza del conflitto a fuoco avvenuto in contrada Pernice di Camperale il 3 maggio 1947 (v. n.14), definito con sentenza istruttoria di proscioglimento (ordinanza 14.5.56 W/2, 329);

f, in conformità ai criteri dalla Corte stessa fissati con ordinanza 19 maggio 1956, si è data lettura di tutti gli atti e documenti inseriti nei fascicoli processuali di cui alle lett. B) ed e), degli interrogatori resi dagli imputati nei procedimenti di cui alle lett. c) e d) dei documenti dei rapporti, degli esperti, delle denunce inseriti nei fascicoli relativi ai procedimenti stessi, non compresi nel divieto di cui all'art.454 c.p.p.;

II. - ha richiesto ed acquisito al processo, informazioni e documenti vari fra cui; il registro di richiesta di pubblicazioni di matrimonio del Comune di Montelepre per l'anno 1947 e gli allegati all'atto del matrimonio reli-

315

giorno con effetti civili di Sciortino Pasquale e Marianna Giuliano; copia del fascicolo degli atti relativi allo stesso matrimonio esistente presso l'Ufficio Parrocchiale della Chiesa Matrice di Montelopre; informazioni e documenti circa il servizio militare e l'attività partigiana dell'imputato Sciortino Pasquale;

III. - ha proceduto all'esame dei testi:

a) Gaglio Francesco di Mariano, Scamarda Sciortino Santa, Gangelosi Francesco, Gangelosi Vincenza, Di Paola Maria, Candola Marianna, Spica Rosa, Caruso Elisabetta, Cracchiolo Antonino, Scalia Giuseppe, sull'alibi dell'imputato Sciortino Pasquale;

b) Caradonna Vito sull'alibi di Terranova Antonino, Minnino Frank, Risciotta Francesco;

c) e Rizzuto Giuseppe sull'alibi di Risciotta Vincenzo.

B) Riservando all'esame dei motivi d'impugnazione la valutazione coordinata dei nuovi elementi di prova emersi attraverso la parziale rinnovazione del dibattimento, giova notare intanto che nella presente fase del giudizio gli imputati principali, non più divisi da contrastanti finalità ed accommati da uno stesso intento di difesa, hanno mutato atteggiamento, in special modo Terranova Antonino fu Giuseppe e quelli del suo grup, e che, ritrattando le accuse fatte in primo grado, ne hanno attribuito l'iniziativa e la responsabilità a Risciotta Gaspare cui avevano riposte piena fiducia: questi avvicinava il Giuliano, ne aveva la confidenza, era stato con lui fino all'ultimo, e ben poteva conoscere la realtà di quegli avvenimenti. Essi non sapevano nulla, né degli acceriti mandanti, né degli esecutori materiali dei delitti ad essi imputati attribuiti;

616

avevano mentito per sostenere le affermazioni del Pisciotta o vi si erano prestati in buona fede, per suo suggerimento, convinti di avallare e di rafforzare la verità. Ma ora avevano motivi per dubitare e per non credere più a quanto avevano detto.

Ha precisato il Terranova che un primo dubbio sulla sincerità di Pisciotta Gaspare era affiorato già nel dibattimento quando questi, tra i partecipanti ai fatti di Portofino della Ginestra, aveva nominato Ferrone Francesco che, secondo il Mannino, era a quel tempo emigrato in America; ma, per consiglio avuto da una persona che non desiderava nominare, si erano allora astenuti dal farlo.

Un secondo dubbio si era profilato successivamente in relazione all'asserito concorso di Salvatore Ferreri nell'omicidio di Portofino. Nelle carceri di Salerno, dove egli era stato tradotto dopo la celebrazione del processo di Vittorio, aveva appreso che certo Calamia Vincenzo, magnajo, da Alcamo, vittima di un sequestro di persona a scopo di estorsione consumato il 1° maggio 1947 da individui non identificati, di tal che il processo si era chiuso contro ignoti, aveva palesato di essere stato sequestrato da Salvatore Ferreri; dando la conseguenza che costui, se stava ad Alcamo, e vi aveva coeguito il sequestro del Calamia, non poteva aver preso parte all'azione di Portofino e Pisciotta Gaspare aveva mentito. Ben vero che il nome del Ferreri l'aveva fatto lui già prima del Pisciotta (al G. I. il 1.2.1960) unitamente ai nomi dei fratelli Bianello, dei fratelli Pascontempo, dello stesso Pisciotta Gaspare, ma aveva inteso riferire soltanto una "convincione" personale tratta dai loro discorsi, convinzione della quale poi aveva dubitato, tanto che nel primo dibattimento col

317

brato a Vitorbo non aveva più fatto parola del Ferreri.

Inoltre un terzo dubbio gli veniva dall'averlo visto, nel corso di un colloquio con sua moglie alle carceri di Palermo, che, secondo si diceva a Montelepre, al tempo dei fatti di Portella della Ginestra, Sciortino l'asquale era ammucchiato.

Se adunque Pisciotta Caspare si coglieva in mendacio sul Barone, sul Ferreri, sullo Sciortino, ben poteva pensarsi che avesse mentito anche nel resto. Però non era in grado di affermarlo: nel processo contro il Licari e gli altri aveva tenuto un atteggiamento apertistico perchè ignorava, come tuttora non sapeva, se il Pisciotta avesse detto il vero o il falso (5/1, 28).

Ma postisi ormai sulla via della smentita il Terranova è andato più oltre nel demolire quanto in primo grado essi avevano costruito: Pisciotta Caspare ha mentito - egli ha detto - o non è credibile:

a) perchè è provato per la deposizione del maresciallo dei carabinieri Calandra Giuseppe, sentito quale teste nel procedimento penale per banda armata, che il Barone era emigrato prima dei fatti di Portella della Ginestra;

b) perchè Licari Pietro non è stato riconosciuto dai quattro cacciatori per il bandito che li aveva custoditi;

c) perchè infine Pisciotta Caspare ha accusato falsamente anche un certo Rini dell'assassinio del notaio Triolo.

E il Terranova è prontamente intervenuto a spiegare che il Pisciotta si era indotto all'accusa del Rini nella speranza, essendo questi amico dell'On. Mattarella, di un indiretto aiuto e perchè aveva speculato sul dolore dei familiari della vittima che, pur di sapere dove il loro congiunto fosse sepolto e di conoscere il nome degli assassini,

318

non avevano esitato a versargli una notevole somma di denaro (F/1, 110).

L'abito mentale che li distingue, e del quale si farà cenno più avanti, li ha spinti a svelare, per avventarsi di sincerità, che la famosa missione a Bollotto, cui tanto tempo fa avevano ancorato l'alibi, altro non era che una maneggevolezza sulla quale si erano adagiati - come ha palesemente il Terranova - per uniformarsi al memoriale del Giuliano che, a suo dire, l'aveva esagitato, non per difenderli e per difenderli, ma "per mascherare di fronte al pubblico, che lo conosceva per capo ferreo", la loro defezione (F/1, 70) e la sua diminuzione di autorità: giacché, per non partecipare ai fatti di Portofino della Sinistra, si erano allontanati da Montelepre, ad incognito di lui, tra il 27 ed il 28 aprile.

Pisciotta Francesco si è allineato, nel modo che le sue ricerche mentali gli consentivano, al Terranova ed al Morriano; sostanzialmente coerenti e conformi alle dichiarazioni rese in primo grado sono stati i fratelli Genovese, ponendo cura nel parlare il meno possibile ed insistendo sull'alibi che li riguarda; nulla di nuovo hanno detto Gaglio Francesco, Guastalla Antonino, Badalamenti Nunsio, Pisciotta Vincenzo; mentre l'atteggiamento di Sciortino Pasquale, interrogato nel presente processo per la prima volta, è stato quanto mai sintonizzato e rivelatore.

Lo Sciortino ha protestato la sua innocenza in relazione a tutti i reati ascrittigli. Ed - egli ha detto - aveva fatto parte della banda Giuliana, neanche durante i mesi dell'A.V.I.S. nei quali si era limitato a svolgere attività di propaganda mediante conferenze tenute a Montelepre, a Pergette, a Martinico, ed in altre località della parrin